

a quanto infra facoltizzato dall'articolo 107 comma 3° lettera "c" del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

2) - Signori SANTORO Alessandro, nato a Campobasso il 19 aprile 1954, Numero Codice Fiscale SNTLSN54D19B519B e PASQUALONE Annamaria, nata a Campobasso il 6 aprile 1955, Numero Codice Fiscale PSQNM55D46B519Z, coniugi entrambi residenti a Campobasso alla via Principe di Piemonte, 20, comproprietari di seguito denominati "LOCATORE".



LE PARTI PREMETTONO:

che a seguito di pubblico incanto, con la determinazione dirigenziale n. 2711 del 3 novembre 2003 si assumeva in locazione dai coniugi Santoro Alessandro e Pasqualone Annamaria l'immobile in via Benevento, 8/b da destinare ad archivio degli Uffici Giudiziari;

che essendo il valore contrattuale non superiore a €. 154.937,07, a norma dell'art. 5 della legge del 17 gennaio 1994 n. 47, si prescinde da ogni certificazione o dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa c.d. antimafia;

Tutto ciò premesso, ratificato e richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti contraenti, come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1 - I coniugi signori Santoro Alessandro e Pasqualone Annamaria, concedono in locazione, per uso archivio degli uffici giudiziari, al Comune di Campobasso che, come rappresentato accetta, il



a carico della parte che vorrà richiederle.

6 - Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate negli atti di gara ed idoneo all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento dell'uso. (verbale di consegna che qui allego sotto la lettera "A")

7 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore con il consenso del locatore restano acquisite al locatore stesso con obbligo di compenso, mentre per quelle eseguite senza consenso, il locatore ha il diritto di pretendere dal conduttore il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.


L'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto a colpa del conduttore ai sensi degli artt. 1456 e 1457 C.C.

Il silenzio o l'acquiescenza del locatore, a lavori non autorizzati alla cessione o sublocazione o comodato, che eventualmente avvengono, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore.

8 - Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 C.C. sono a carico del conduttore, così come ogni altra inerente gli impianti ed i servizi; il locatore si sostituirà al conduttore, qualora questi non provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato ad avvenuta riparazione.

9 - E' facoltà del locatore ispezionare o far ispezionare i locali

M. L. L.
Dech
M. L. L.
A



oggetto di questo contratto, con preavviso scritto.

In particolare l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di locazione, per almeno 2 ore al giorno, ai nuovi potenziali conduttori, con obbligo di preavviso.

10 - Il conduttore è costituito custode della cosa locata ed è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.

11 - Tutti i patti contrattuali sopranportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.



Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

12 - Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e delle altre leggi in vigore.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le clausole:

3) - divieto di sublocare; 6) - stato di conservazione; 7) - migliorie e addizioni; 9) - visite ai locali.

E richiesto io Ufficiale rogante, delegato alla stipula dei contratti per conto e nell'interesse del Comune, ho ricevuto e reso pubblico il presente atto mediante lettura fattane alle parti, che da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto, insieme con me, in calce ed a margine, unita-



mente all' allegato verbale di consegna dell'immobile.

Il presente atto consta di n. 6 pagine, scritte a macchina da persona di mia fiducia e l' allegato sub "A".

Letto, confermato e sottoscritto.

Antonio Sacchi

Alessandro Lenti

Giuseppe Pignatelli

Roberto M. M. M.

